Allegato A alla deliberazione n. .. del ../../….

**\*\*\***

**STATUTO ASSOCIAZIONE FONDIARIA xxxx**

*Allegato A all’atto costitutivo del [../../….]*

**Articolo 1 - Denominazione e sede**

1. È costituita ai sensi del Codice Civile nonché della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 e delle disposizioni speciali vigenti in materia, l'associazione fondiaria denominata Associazione Fondiaria xxxxx che in seguito sarà denominata semplicemente associazione o “ASFO”.
2. L'associazione ha sede legale presso xxxx xxxxx mentre la Sede Operativa verrà individuata dall’Assemblea.

**Articolo 2 – Principi**

1. L'associazione è apolitica ed apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti in modo personale e spontaneo, salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell’associazione.
2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali, quali presidente, vicepresidente, ecc., vengono attribuite dal rispettivo organo.
3. La durata dell’associazione è illimitata.
4. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede legale solo con l’approvazione dell’Assemblea.

**Articolo 3 - Scopi e finalità**

1. L'associazione non ha fini di lucro, raggruppa i proprietari, o aventi diritto, dei terreni xxxxxxxx, con destinazione agricola, boschiva o pastorale ed è finalizzata ad una gestione del territorio che ne conservi e migliori i valori agricoli, forestali, paesaggistici, culturali ed ambientali, con particolare attenzione alla biodiversità, alla sicurezza e ai servizi ecosistemici connessi ai terreni e alla loro gestione.
2. Scopo dell’associazione è, altresì, quello di sostituire ad una gestione individuale dei terreni ovvero al loro abbandono sotto il profilo dell’utilizzo agricolo, forestale e turistico, una gestione di tipo collettivo, che ottimizzi il rendimento dei terreni medesimi e ne aumenti contestualmente la sicurezza idrogeologica, geomorfologica, contro gli incendi e le avversità di tipo fitosanitario.
3. La gestione dei terreni viene conferita all’associazione a titolo gratuito con auto dichiarazione di proprietà (atto notorio) e individuazione della superficie e della relativa particella catastale con le specifiche di superficie e di identificativo catastale che saranno anche verificate dall’associazione.
4. L’ Associazione si occupa anche di:
* Redigere in maniera condivisa con i propri Soci e quindi attuare il piano di gestione, in cui sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale e di conservazione dell’ambiente e del paesaggio;
* procedere all’individuazione dei terreni abbandonati silenti (proprietario sconosciuto o non rintracciabile) e formulare proposte per il loro recupero.
1. L’associazione, ove previsto e condiviso all’interno del piano di gestione, potrà concedere in uso o affitto i terreni posti nel proprio perimetro gestionale secondo contratti appropriati e regolarmente sottoscritti a garanzia dei reciproci impegni, ai membri dell’associazione, ovvero a soggetti terzi, i quali si impegnino a gestirli secondo le indicazioni del piano di gestione recuperando e conservando i valori forestali, agricoli, paesaggistici, turistici, culturali ed ambientali.
2. L’associazione potrà richiedere incentivi e contributi pubblici e privati, nonché partecipare a bandi nazionali, regionali ed europei al fine di sostenere con misure di finanziamento pubblico e privato la realizzazione dei propri scopi e delle proprie finalità.
3. L’associazione ha inoltre come scopo la progettazione, realizzazione, il miglioramento e il mantenimento di quelle opere che permettono una buona utilizzazione dei terreni della zona, così come dei lavori necessari al miglioramento e alla protezione del suolo, quindi potrà occuparsi di:
* manutenere le strade e i sentieri di accesso ai vari terreni così come le opere necessarie alla sicurezza idrogeologica e alla prevenzione degli incendi boschivi;
* disciplinare l’utilizzazione dei fondi stessi e i diritti afferenti ai medesimi, ivi compresi quelli di legnatico, il tutto nel rispetto della normativa e in particolare del Piano di Indirizzo Forestale provinciale e del Piano di gestione interno che verrà redatto;
* richiedere incentivi per la forestazione e autorizzazioni per il taglio dei boschi in gestione e procedere alla relativa esecuzione, nonché procedere a rimboschimenti e riqualificazioni colturali anche mediante affidamento dell’incarico a imprese e/o professionisti di sua scelta, ove necessario.
1. L’associazione può, altresì, svolgere le seguenti attività strumentali e secondarie:
* promuovere e gestire studi, ricerche in materia di difesa dell’ambiente, della biodiversità, del territorio, dei servizi ecosistemici, del turismo culturale ed ecosostenibile;
* organizzare corsi e campagne di sensibilizzazione, educazione, formazione e ricerca, anche con le scuole ivi compresi percorsi di alternanza scuola lavoro, e progetti di didattica intergenerazionale e di recupero delle antiche tradizioni contadine, campagne di raccolta fondi e di interventi informativi sui temi della cultura agricola e rurale, forestale e boschiva, della tutela ambientale e del turismo culturale sostenibile, gite, escursioni, campi scuola e quant’altro finalizzato al raggiungimento dello scopo dell’associazione;
* organizzare percorsi ed attività di turismo del benessere, culturale, sportivo, didattico;
* collaborare con altre Associazioni, Consorzi, Enti pubblici e privati anche mediante la stipula di rapporti negoziali, convenzionati o contributivi;
* promuovere e diffondere la vendita di prodotti agricoli e forestali di qualità;
* l'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche sussidiarie e strumentali al raggiungimento del fine istituzionale.
1. Le eventuali entrate derivanti dalle attività svolte dall’associazione e dall’utilizzazione dei fondi, anche inerenti al legnatico sono destinate all’esercizio delle attività statutariamente previste e ad esse connesse. Parte dei proventi potranno, inoltre, essere destinati a lavori di utilità pubblica che migliorino l’aspetto paesaggistico, di fruizione e di tutela del patrimonio storico e ambientale, anche sotto l’aspetto della ricettività turistico-culturale.
2. Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà svolgere attività economiche e commerciali accessorie, strumentali e sussidiarie ai fini istituzionali.
3. L’Associazione può avvalersi per il perseguimento dei propri scopi e finalità, delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. È altresì previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli associati, analiticamente documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo. In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

**Articolo 4 – Associati**

1. Sono soci di ASFO le persone fisiche, quelle giuridiche e altri Enti rappresentati a norma di legge.

Possono aderire all'associazione oltre ai fondatori, tutti i proprietari, o aventi diritto, dei terreni xxxxxxxx, secondo limiti e modalità stabilite in un eventuale regolamento, che dichiarano di accettare lo statuto e che si impegnano ad operare per il conseguimento degli scopi in esso contenuti. Gli Associati hanno tutti parità di diritti e doveri.

1. Il numero di aderenti è illimitato.
2. Le superfici conferite nella gestione all’associazione fondiaria non sono in nessun caso usucapibili dall’associazione stessa e la relativa proprietà è e resta del conferente e dei suoi eredi.
3. Utilizzazioni a livello personale di porzioni di propri terreni conferiti all’ASFO saranno possibili purché non inficino la struttura generale degli obiettivi associativi e siano coerenti con il piano di gestione ove presente. Per utilizzo personale si intende ad esempio l’utilizzo di legname o la coltivazione del fondo svolto personalmente dal Socio per autoconsumo, mentre è sempre escluso da tale definizione l’utilizzo a fini commerciali. È facoltà di ciascun aderente all’associazione di escludere attraverso comunicazione scritta alcune delle proprie particelle catastali dalle superfici conferite all’associazione con l'obbligo di lasciare a disposizione i terreni fino al termine di eventuali contratti di affitto o concessione d’uso stipulati dall’associazione e con l’assunzione a proprio carico di eventuali obblighi contratti su tali superfici ed ancora in essere, quali ad esempio la manutenzione di interventi finanziati o il divieto di modifica di destinazione d’uso.
4. Il conferimento dei terreni all’associazione non preclude la possibilità di intervenire, sempre e comunque nel rispetto del piano di gestione, se presente, e della normativa vigente, per i singoli proprietari.
5. Il diritto di legnatico nei terreni conferiti in gestione, scaturente da tagli e sfollamenti, diradamenti e potature, spettano all’ASFO salvo il proprietario ne abbia fatta preventiva richiesta scritta anteriore all’istanza/comunicazione di autorizzazione al taglio presentata dall’ASFO e abbia ottenuto l’autorizzazione del Consiglio Direttivo. Laddove l’associato si sia riservato il diritto al legnatico sarà a sua cura e spese la rimozione del prodotto del taglio.

**Articolo 5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli associati**

1. Chiunque intenda acquisire la qualifica di associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda compilando la scheda di adesione. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione, il piano di gestione e ogni eventuale altro regolamento interno dell’Associazione e dichiara anche di conferire per almeno xxx anni la gestione dei terreni indicati. Spetta al Consiglio Direttivo, alla prima seduta successiva alla richiesta, rilevare l’esistenza dei requisiti per l’acquisizione della qualifica di associato e deliberarne l’ammissione ove non vi siano giustificati motivi di dinego a tutela dell’Associazione. All’eventuale rifiuto può essere presentato ricorso come definito dal successivo comma n.4. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.
2. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo n. 3. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
3. Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione per i seguenti motivi:
* decesso o estinzione del soggetto giuridico conferente i terreni;
* dimissioni volontarie o recesso al termine dell'iniziale impegno di conferimento dei terreni o delle successive proroghe dello stesso;
* mancato versamento della quota associativa (ove prevista) per un anno dal termine dell'iniziale impegno di conferimento dei terreni o delle successive proroghe dello stesso;
* comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
* per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui l’associato svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione;
1. La presa d’atto della cessazione della qualità di Socio e il rifiuto dell’ammissione vengono deliberati dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva l’Assemblea dei soci da convocarsi entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso. Il Socio in attesa di giudizio da parte dell’Assemblea mantiene i diritti e i doveri riconosciuti a tutti i Soci.

**Articolo 6 - Diritti e doveri degli associati**

1. Gli associati hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all’interno della vita dell’associazione.
2. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell’associazione tramite una quota associativa deliberata dall’Assemblea. La quota, se deliberata dall’Assemblea, è in ogni caso annuale, non rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non rivalutabile.
3. Tutti gli associati hanno il diritto:
* di partecipare alle Assemblee e, se in regola con il pagamento della quota associativa ove prevista, di votare direttamente o per delega;
* di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
* di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
* di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
* di dare le dimissioni o recedere in qualsiasi momento dal termine del periodo di conferimento indicato nel modulo di adesione o delle successive proroghe e di ritirare i terreni di cui è stata conferita la gestione, previo l'obbligo di lasciare a disposizione i terreni fino al termine di eventuali contratti di affitto o concessione d’uso previsti nel piano di gestione e stipulati dall’associazione, e con l’assunzione a proprio carico di eventuali obblighi contratti su tali superfici ed ancora in essere, quali ad esempio la manutenzione di interventi finanziati o il divieto di modifica di destinazione d’uso.
1. Gli associati sono obbligati:
* ad osservare le norme del presente Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
* a pagare la quota associativa quando prevista;
* a svolgere le attività preventivamente concordate;
* a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.
1. Le prestazioni fornite dagli aderenti per il buon funzionamento dell’Associazione sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

**Articolo 7 - Patrimonio e Risorse economiche**

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
* quote associative (quando previste) e contributi degli aderenti;
* contributi di privati;
* contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e religiose;
* contributi di organismi internazionali;
* donazioni e lasciti testamentari;
* rimborsi derivanti da convenzioni;
* entrate derivanti dalla valorizzazione del materiale legnoso e degli altri prodotti ritraibili dai terreni in gestione secondo le finalità istituzionali dell’associazione;
* entrate derivanti dalla valorizzazione dei servizi ecosistemici contabilizzabili sui terreni conferiti in gestione, secondo le finalità istituzionali dell’associazione;
* entrate derivanti da attività economiche marginali svolte sul territorio dell’Associazione;
* rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
* ricavati delle campagne di raccolta fondi organizzate dall’associazione;
* partecipazione a bandi nazionali, regionali, europei.
1. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.
2. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Segretario o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica.
3. È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

**Articolo 8 - Organi Sociali dell’Associazione**

1. Organi dell'associazione sono:
* l’Assemblea;
* il Consiglio Direttivo;
* il Presidente;
* il Revisore dei conti iscritto all’albo dei revisori, se individuato dall’Assemblea;
1. Tutte le cariche dell’associazione, con l’eventuale eccezione del Revisore dei Conti, sono gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

**Articolo 9 – Assemblea**

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.
2. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'associazione ed in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
3. La convocazione è fatta almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati. In tal caso la convocazione deve essere inviata entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente e l'Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.
5. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima anche tramite strumenti telematici.
6. L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione:
* del programma e delle linee di indirizzo per l’anno in corso;
* della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.
1. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione di modifiche allo Statuto, operazioni straordinarie o lo scioglimento dell’Associazione.
2. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione avrà luogo dal giorno successivo, fino a trenta giorni dalla prima convocazione.
3. È possibile tenere le riunioni dell’assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, mediante mezzi di telecomunicazione digitale che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
4. Ciascun associato può essere portatore di massimo due deleghe.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di scioglimento dell’Associazione per le quali è richiesta la maggioranza dei tre quarti degli aderenti come previsto dall’art. 17.
6. I compiti dell'Assemblea sono:
* eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
* approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
* approvare il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
* deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
* deliberare la presenza della quota associativa, fissando la richiesta, l’ammontare e le modalità di riscossione, comprese eventuali more;
* deliberare altri contributi a carico degli aderenti;
* deliberare sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata dell'associazione;
* decidere in via definitiva sull’espulsione di un associato;
* decidere in via definitiva sulle richieste di riesame del rifiuto all’ammissione all’associazione;
* ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
* approvare il trasferimento della sede legale dell’associazione;
* nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni acquisiti dall’associazione nella sua attività (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'organizzazione) e alla restituzione della gestione delle superfici ai legittimi proprietari originari o loro eredi.
1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'Articolo 13 del presente Statuto, e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

**Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vicepresidente ed il Segretario.
3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, quando questi lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con parere consultivo.
4. Competenze al Consiglio Direttivo:
* fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
* sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
* determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
* eleggere il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
* accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
* deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;
* ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
* redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea;
* assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
1. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione. Nell’atto di delega dovranno essere definiti i limiti dell’ordinaria amministrazione, il periodo di delega e l’obbligo per il Presidente di rendicontare la propria attività con scadenza non oltre semestrale al Consiglio Direttivo. Le attività di utilizzo dei terreni conferiti all’associazione, non previste all’interno del piano di gestione, non possono rientrare nell’ordinaria amministrazione.
2. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art. 13 del presente statuto, e rimangono depositate nella sede dell'associazione a disposizione dei soci per la libera consultazione.

**Articolo 11 - Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
2. Il Presidente:
* ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
* è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
* ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

**Articolo 12- Integrazione del Consiglio direttivo e sostituzione del Presidente**

1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti, il Consiglio direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci Aderenti che sarà convocata entro 3 mesi.
2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vicepresidente o, in sua mancanza, dal consigliere più anziano, sino alla convocazione del primo Consiglio direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

**Articolo 13 - Il Segretario**

1. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri un segretario che svolge compiti di natura amministrativa ed organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.
2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'organizzazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto.

**Articolo 14 - Il revisore dei conti**

1. Il revisore dei conti può essere nominato dall'Assemblea, anche tra i non soci, e deve possedere l’iscrizione all’albo dei revisori.
2. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo. La carica di revisore può prevedere un compenso per lo svolgimento delle attività previste.
3. Il revisore dei conti se eletto svolge le seguenti funzioni:
* verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
* verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
* redazione della relazione annuale al rendiconto consuntivo e sua presentazione all'Assemblea.

**Articolo 15 – Bilancio**

1. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. È composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno solare.
3. L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

**Articolo 16 - Modifiche allo Statuto**

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti.

**Articolo 17 - Scioglimento dell'organizzazione**

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti all’Associazione, nell’Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

**Articolo 18 - Norme di funzionamento**

Le norme di funzionamento, quali regolamenti o specifiche delibere che regolino la vita associativa eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

**Articolo 19 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione.

XXXX, / /

Firme dei soci fondatori: